

COMUNICATO CONGIUNTO

A seguito del ricorso proposto da alcuni avvocati amministrativisti milanesi, tutti facenti parte del Consiglio Direttivo della Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti - SOLOM, con l'intervento *ad adiuvandum* della stessa SOLOM e dell'Ordine degli Avvocati di Milano, con sentenza n.1084/2020 il TAR Lombardia - Milano - Sezione I, ha confermato i principi che aveva già espresso in sede cautelare, in ordine ai contenuti dei bandi e degli avvisi delle gare indette dalle Pubbliche Amministrazioni, per l'affidamento dei servizi legali.

In particolare, il TAR Lombardia ha evidenziato la *"natura discriminatoria ed irragionevole della clausola della lex specialis che preclude la partecipazione agli avvocati che non abbiano avuto in passato tra i loro clienti Pubbliche Amministrazioni, ben potendo aver maturato l'esperienza necessaria a divenire affidatari della procedura impugnata, anche difendendo soggetti privati nei giudizi amministrativi, dell'indeterminatezza ed eterogeneità delle prestazioni richieste, ciò che preclude la possibilità di formulare un'offerta ponderata, e della contrarietà della lex specialis alla legge professionale, nella parte in cui prevede la corresponsione di un corrispettivo fisso indipendentemente dal numero dei contenziosi, ciò che viola il principio dell'equo compenso, e nella parte in cui prevede l'assegnazione di un punteggio preferenziale in favore degli avvocati che hanno patrocinato giudizi conclusi con un esito positivo per le amministrazioni, considerato che la loro attività non ha ad oggetto obbligazioni di risultato"*.

Risulta quanto mai significativo il richiamo espresso al doveroso rispetto del principio dell'equo compenso e la sottolineatura sulla natura di obbligazione di mezzi dell'incarico legale.

Questa decisione, che riguarda tutti gli avvocati, indipendentemente dalle proprie competenze e dai diversi ambiti di attività, contribuisce ad affermare e difendere i nostri principi di civiltà giuridica.

Milano, 10 luglio 2020